



Città di Agropoli

**ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È adeguata, con delibera di Consiglio comunale n.58 del 29 maggio 2023 la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile della Città di Agropoli, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Agropoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
- 4) Il presente regolamento abroga e sostituisce quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 29 novembre 2013, così come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n.93 del 31 dicembre 2020.

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
- 4) I componenti del GCVPC sono tenuti al rispetto del regolamento di disciplina (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
- 5) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 13.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

- 1) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 2) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 3) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 4) Espletata una prima fase di istruttoria per la verifica della domanda presentata, con atto del Comune comunicato all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 14, l'ammissione al GCVPC è subordinata alla frequentazione di un corso di formazione di base per operatori volontari di protezione civile della durata di 26 ore.
- 5) L'ammissione al GCVPC è subordinata al superamento di un test a risposta multipla a completamento di un corso di formazione di base per operatori volontari di protezione civile della durata di 26 ore ed ad un periodo di tirocinio di almeno 180 giorni, in affiancamento ai volontari effettivi.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve dare comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di formazione e di addestramento, con test finale come definito dalle vigenti norme regionali, e di un periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Volontari di nomina

- 1) Sono volontari di nomina i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che, pur superando con esito positivo il corso di formazione e di addestramento, con test finale come definito dalle vigenti norme regionali, ed un periodo di prova della durata di sei mesi, rinunciano a partecipare alle attività del GCVPC, sia in ordinario che in emergenza o che in emergenza scelgono di adoperarsi con altre associazioni e/o società che effettuano servizi di protezione civile.
- 2) Ai volontari di nomina, che vengono iscritti in un apposito registro diverso da quello dei volontari effettivi, non viene applicata la copertura assicurativa di cui all'articolo 9, comma 2, né forniti vestiario, tesserino e DPI;
- 3) Ai volontari di nomina verrà consegnata la sola copia del Regolamento.

Art. 8 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
 - e) violazione del regolamento di disciplina (Allegato A).
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 9 - Diritti e benefici dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli art. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti

in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 5) Ai volontari del GCVPC spetta il rimborso delle spese effettuate esclusivamente in attività di emergenza e/o nelle attività così come previste ed autorizzate dalla Circolare del 6 agosto 2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”, anche svolte al di fuori del territorio del Comune di Agropoli e non disposte dal medesimo Comune. La documentazione fiscale dovrà essere verificata dal Coordinatore operativo, e accettata dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile che provvederà alla successiva liquidazione. Inoltre, in tali circostanze, agli stessi verrà corrisposto, a titolo di rimborso spesa, un buono pasto di valore corrispondente a quello attribuito al dipendente dell’Ente, per ogni turno di servizio non inferiore alle 6 ore continuative o alle 4 ore, sempre continuative, qualora tale turno comprenda la fascia oraria che va dalle 12:00 alle 16:00. La rendicontazione valida ai fini della corresponsione dei buoni pasto avverrà per ogni trimestre solare, entro la fine del mese successivo, e sarà predisposta dal Coordinatore operativo e accettata dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile che provvederà alla successiva liquidazione.

Art. 10 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) assicurare l'operatività ai fini dell'impiego negli altri casi (manifestazioni, richieste di collaborazione da parte di altri Enti pubblici, rappresentanze), per almeno 20 ore semestrali, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - c) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - d) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - f) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 11 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da 4 componenti, di cui tre eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, e uno di diritto (dipendente comunale), e presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Il Consiglio Direttivo è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo.
- 3) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 5) Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 14 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari tra coloro in possesso di titolo di studio universitario, preferibilmente ad indirizzo tecnico, competente in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/08.
- 3) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 4) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 5) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 6) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 7) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 8) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 9) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 10) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 11) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale ed ai rischi del territorio, l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo, individuano le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali,

compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC sé organizzato in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare:
 - squadra operativa antincendio (AIB);
 - squadra operativa rischio idrogeologico;
 - squadra operativa intervento generico.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 16 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale, salvo diverse disposizioni del Coordinatore operativo. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Città di Agropoli

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina i doveri del volontario di protezione civile, il codice disciplinare e relative procedure, le sospensioni in via cautelare e le impugnazioni delle sanzioni disciplinari. Esso dovrà essere osservato e fatto osservare da tutti i componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Agropoli, di seguito GCVPC.

Art. 2 (Doveri del volontario)

1. Il volontario conforma la sua condotta al dovere di servire la Comunità del Comune di Agropoli nell'espletamento delle proprie attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso con impegno e responsabilità, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il volontario si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra il GCVPC, il Comune e i Cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il volontario deve in particolare:
 - rispondere, salvo disponibilità, con tempestività alle chiamate di intervento e recarsi nel più breve tempo possibile sul luogo indicato dal coordinatore o vice coordinatore di turno.
 - partecipare alle attività richieste con impegno, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco.
 - non svolgere, nelle vesti di Volontario del GCVPC, alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo stesso.
 - non sostituirsi, in nessuna occasione, agli Organi preposti alla direzione o al coordinamento dei Volontari, negli interventi o attività di Protezione Civile, né tanto meno svolgere attività o compiti propri e specifici di altri enti che concorrono nelle operazioni di intervento.
 - non accettare qualsiasi remunerazione per i servizi prestati nell'ambito della Protezione Civile.
 - non personalizzare le uniformi con fregi, gradi e loghi, salvo eventuali preventive autorizzazioni.
 - non utilizzare gli automezzi e il materiale in dotazione al GCVPC per scopi personali. Ogni utilizzo diverso deve essere richiesto per tempo ed autorizzato dagli organi preposti alla direzione o al coordinamento dei Volontari che valuteranno la richiesta in base alle esigenze di servizio e alla pertinenza della stessa
4. Ogni Volontario è responsabile dell'attrezzatura affidatagli che deve essere restituita in buono stato, eventuali anomalie devono essere subito segnalate al Coordinatore preposto.
5. Il volontario che non partecipa per più di SEI MESI all'attività senza giustificato motivo e/o previa dispensa dagli organi preposti alla direzione o al coordinamento del GCVPC, qualunque sia la causa, perde la qualità di appartenente al GCVPC è

tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Art. 3 (Sanzioni e procedure disciplinari)

1. Le violazioni, da parte dei volontari, dei doveri disciplinati nell'articolo 2 del presente regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, nell'ambito di una specifica procedura disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto (censura);
 - c) sospensione dal GCVPC;
 - d) espulsione;

Art. 4 (Principi e criteri generali di punibilità)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) responsabilità connesse alla posizione, all'interno del Gruppo, occupata dal volontario;
 - d) grado di danno o di pericolo causato al Gruppo, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del volontario, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell'ultimo biennio, al comportamento verso gli utenti;
 - f) al concorso nella mancanza di più volontari in accordo tra di loro;
2. La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al volontario responsabile di più mancanze compiute, con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, tra loro collegate ed accertate, con un'unica procedura disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 5 (Rimprovero verbale e scritto)

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all'art.4, per i seguenti casi:

- a) Volontario che opera in divisa senza avere avuto preventiva convocazione e/o comunicazione dal coordinatore o dal vice coordinatore di turno dentro o fuori i confini comunali. (La convocazione da parte del coordinatore comporta necessariamente ed

- automaticamente la presenza del volontario con la divisa). Essa potrà avvenire anche a mezzo social, messaggio di testo o telefonica;
- b) Volontario che si "auto-attribuisce" ruoli, compiti, incarichi non di sua competenza e comunque non assegnatigli;
 - c) Volontario che utilizzi, senza autorizzazione, per scopi personali, o in modo improprio: mezzi, scritte, segnali (visivi o acustici), radio, fregi, etc. e comunque non previsti dalla dotazione comunale fornita al Volontario (Legge 225/92 e 266/92);
 - d) Volontario che in servizio si esprime con un lessico sconveniente scurrile, volgare e offensivo (sia tra i volontari sia con i cittadini), durante le comunicazioni verbali (anche via radio);
 - e) Volontario che si atteggia con esibizionismo, vanità, istrionismo, insofferenza;
 - f) Volontario che diffonde notizie diffamatorie, tendenziose, calunniose nei confronti del GCVPC o dei singoli Volontari;
 - g) Volontario che fomenta, istiga, stimola o provoca malumori e diffonda tra i Volontari forme disgregative;
 - h) Volontario che non risponde deliberatamente e sollecitamente alle comunicazioni telefoniche o postali inviategli;
 - i) Volontario che preleva, senza alcun mandato, la posta, i documenti o altro, dalla cassetta presso il Municipio o la sede del GCVPC ,
 - j) Volontario che non frequenta corsi di apprendimento, aggiornamento, esercitazioni (soggetti ad obbligatorietà);
 - k) Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
 - l) Il volontario che utilizza i canali (radiofrequenze e/o social) del GCVPC in maniera impropria o con discussioni non attinenti allo scopo per i quali sono destinati. E' altresì vietato, pubblicare foto, immagini e altro non pertinenti.
 - m) Il volontario che durante un intervento utilizza il telefono ripetutamente e al di fuori delle cause di servizio o fa selfie o che assume un comportamento goliardico.

Art. 6 (Sospensione dal servizio)

- 1.** La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, da un minimo di 10 giorni al massimo di 30 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 4, per i seguenti casi:
 - a) Recidiva nelle mancanze previste dall'art. 5, comma 1;
 - b) Particolare gravità delle mancanze previste dall'art. 5 comma 1;
 - c) Volontario che si assume impegni o prende iniziative personali anche coinvolgendo il GCVPC;
 - d) Volontario che danneggia volutamente mezzi, attrezzature, materiali in dotazione al GCVPC o se ne appropri, sottraendoli indebitamente o illecitamente;
 - e) Volontario che abbandona deliberatamente il posto o il compito assegnatogli, senza darne notifica o senza aver avuto dispensa dal coordinatore o dal responsabile in quel momento;

- f) Volontario che si presenta in servizio o durante l'attività di volontario di P.C., in evidenti condizioni psico-fisiche alterate (stato di ebbrezza alcolica, uso di stupefacenti, etc.);
 - g) Chiunque all'interno del GCVPC durante attività di P.C. nei confronti dei cittadini o tra colleghi, provochi, nei fatti, con ingiurie e venga alle mani;
 - h) Il Volontario che non si attenga, durante le varie attività, a comportamenti di sobrietà, lealtà, responsabilità, collaborazione, austerità e rispetto reciproco;
 - i) Chiunque del GCVPC svolga altre attività di volontariato, che potrebbero essere coinvolte nella medesima emergenza/simulazione, non rispetti la priorità di appartenenza al GCVPC.
 - j) Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione agli utenti o a terzi.
 - k) L'inosservanza delle disposizioni di cui della lettera "e" dell'art. 5.
2. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, a tempo indeterminato, è combinata al volontario che, nell'arco continuativo di mesi 6 (sei), non raggiunge il numero minimo di ore di partecipazione alle attività del gruppo, fissato in 20 ore semestrali o non effettua corsi di aggiornamento e/o formazione con cadenza biennale.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio è combinata al volontario che non provvede a rinnovare, annualmente, il certificato medico di sana e robusta costituzione. La sospensione diventerà a tempo indeterminato se, trascorsi giorni 7 (sette) dalla data di scadenza del certificato o dalla richiesta diretta del Coordinatore operativo, il volontario non provvede a presentare il certificato medico aggiornato.

Art. 7 (Espulsione)

La sanzione disciplinare dell'espulsione si applica per:

- a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nell'art. 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio;
- b) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui, all'art. 4, da non consentire la prosecuzione del rapporto di volontariato;
- c) assenza da ogni attività del GCVPC per SEI MESI continuativi.

Art. 8 (Rapporti fra processo penale e procedura disciplinare)

La procedura disciplinare deve essere sempre e comunque avviata anche nel caso in cui sia connessa con procedimento penale e rimane sospesa fino alla sentenza definitiva.

Art. 9 (Modalità per la contestazione degli addebiti)

Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza la previa contestazione scritta dell'addebito al volontario e senza averlo sentito a sua difesa.

- 1) La contestazione deve essere effettuata dal Coordinatore operativo (nel caso in cui i fatti addebitati siano riconducibili alla condotta del Coordinatore, la contestazione degli stessi viene effettuata dal Sindaco o suo delegato) per iscritto ed in maniera precisa e circostanziata entro 15 giorni da quando si è verificata la conoscenza dei fatti (nel caso ad essere contestato sia un membro del consiglio direttivo questi dovrà astenersi dal proprio ruolo e potrà essere sostituito da un altro volontario eletto dall'assemblea del GCVPC).
- 2) La contestazione degli addebiti deve contenere menzione della data, e del luogo nel quale si sono verificati i fatti ritenuti contrari ai doveri di servizio. La contestazione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio direttivo di cui all'art. 15.
- 3) La comunicazione dell'addebito deve avvenire mediante consegna al volontario della lettera di contestazione. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta a mezzo messo comunale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con addebito.

Art. 10 (Competenza per le sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 15

Art. 11 (Diritto di difesa)

- a) Il volontario durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da un volontario del GCVPC.
- b) Al volontario è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti la procedura a suo carico.

Art. 12 (Estinzione)

La procedura disciplinare deve concludersi entro 30 giorni dalla data di convocazione di cui all'art. 9 .

Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Art. 13 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)

- 1) Laddove si riscontri la necessità di espletare accertamenti, su fatti addebitati al volontario a titolo di infrazione disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione o dell'espulsione, può essere disposto, nel corso della procedura disciplinare, l'allontanamento per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
- 2) Quando la procedura disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione.
- 3) La sospensione dal servizio è sempre adottata dal Consiglio direttivo di cui all'art.6

Art. 14 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)

- 1) Il volontario che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, ovvero da misura interdittiva dai pubblici uffici, è sospeso d'ufficio dal servizio per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

- 2) Il volontario può essere sospeso dal servizio anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per atti direttamente attinenti alle attività di protezione civile del GCVPC.
- 3) Cessato lo stato di restrizione della libertà personale, ovvero l'efficacia della misura interdittiva di cui al comma 1, il Consiglio direttivo può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del volontario, fino alla sentenza definitiva.

Art. 15 (Composizione del Consiglio direttivo)

- 1) Il Consiglio direttivo dura in carica per due anni, è composta da tre membri di cui uno di diritto e due eletti dai volontari iscritti al GCVPC. Il Consiglio direttivo verrà eletto, per la prima volta, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento
- 2) Un rappresentante del Comune è membro di diritto ed assume la carica di Presidente del Il Consiglio direttivo. Può delegare con apposito provvedimento tale funzione al Coordinatore o al vice Coordinatore.
- 3) I membri elettivi sono eletti in apposita assemblea dei volontari a maggioranza degli iscritti. Ciascun volontario può esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età.
- 4) Il Consiglio direttivo si riunisce preferibilmente nei locali della sede del GCVPC.

Art. 16 (Funzionamento del Consiglio direttivo)

Il Presidente, trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni, provvede a convocare il volontario per la difesa

Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

Delle operazioni del Consiglio direttivo deve essere redatto verbale nel quale si dovrà riportare la posizione difensiva del volontario, la contestazione di addebito e la sanzione irrogata.

Il Consiglio direttivo decide a maggioranza più uno dei suoi componenti.

L'esito della procedura disciplinare è comunicato a cura del Consiglio direttivo al Sindaco.

Art. 17 (Impugnazione delle sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono impugnabili mediante ricorso secondo le forme ed i termini previsti dalla legge in materia.

Il volontario durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da un volontario del GCVPC.

Al volontario è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti la procedura a suo carico, tramite apposita istanza scritta.

Art. 18 (Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento disciplinare condiziona l'appartenenza al GCVPC.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile. Per quanto non previsto dal presente documento, si fa riferimento ai Regolamenti Provinciale, Regionale, Nazionale o al Codice Civile e Penale.

Approvato in data _____